

25 LUG. 2016
REGISTRAZIONE A
CURA DEL DR. MASSIMO
CALVARUSO DI AREZZO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Claudio Polverini)



TRIBUNALE DI AREZZO

DECRETO
OMOLOGAZIONE
N. 18/2015 R.E.P.
N. _____ Cron.
N. _____ Rep.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella persona dei sig.ri Magistrati:

dr.ssa Clelia Galantino	Presidente
dr. Antonio Picardi	Giudice
dr. Paolo Masetti	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 180 LF

nel procedimento iscritto al n. 18/2015 C.P. promosso da

SALCOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via Torino n. 12, codice fiscale 01648250510, numero REA: AR - 128550, in persona del liquidatore Bertini Luisa, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Guido Monaco n. 48, presso lo studio dell'Avv. Silvia Becucci, che la rappresenta e difende, insieme agli Avv.ti Antonio Pezzano ed Erika Volpini del Foro di Firenze, giusta procura in calce al ricorso.

Debitrice

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso, depositato in data 15.6.2015, Salcot s.r.l. in liquidazione chiedeva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.f., la concessione di un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al secondo e terzo comma del citato articolo.

Con provvedimento del 3.7.2015 il Tribunale concedeva termine fino al 5.10.2015 e nominava Commissario Giudiziale il Dott. Massimo Calvaruso.

1

R



In data 3.10.2015 la società depositava la proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione, che successivamente integrava, a seguito di provvedimenti del Tribunale emessi ai sensi del primo comma dell'art. 162 l.f., con memorie depositate il 2.12.2015 e il 27.1.2016.

Il piano prevedeva l'afflusso delle risorse per far fronte agli obblighi concordatari attraverso l'integrale cessione dei beni sociali (denaro, titoli, crediti, ramo aziendale avente ad oggetto la produzione di imballaggi in polietilene espanso attualmente concesso in affitto, rimanenze oggetto di contratto estimatorio con l'affittuaria), oltre all'apporto di finanzia terza pari ad € 360.000 messa a disposizione dai soci e ricavabile, in difetto di altra provvista, dalla vendita di cespiti immobiliari loro appartenenti (comunque offerti anche in garanzia ipotecaria) ed oltre alla rinuncia al credito chirografario di € 33.198,00 da parte della Salcot s.n.c., per un totale di attivo stimato in € 1.328.191,06, al netto dell'eventuale sopravvenienza attiva (€ 53.054,49) derivante dal recupero degli importi incamerati dalle banche, in forza di mandati all'incasso, successivamente al deposito della domanda di concordato; sotto il profilo della tempistica di realizzazione dell'attivo, l'apporto di finanzia esterna veniva prudenzialmente collocato al 30.6.2019, per tenere conto delle operazioni occorrenti alla vendita degli immobili, ed alla stessa data veniva prevista la cessione del ramo aziendale all'attuale affittuaria Alfapack s.r.l., che aveva formulato al riguardo proposta irrevocabile d'acquisto, pur essendo contemplato, anche prima, lo svolgimento di procedure competitive per la vendita.

La proposta prevedeva, nella sua ultima modifica: 1) l'integrale pagamento, secondo le stime effettuate, delle spese di giustizia (€ 93.352,40), delle spese di funzionamento prededucibili (€ 34.232,00) e delle spese di presentazione del c.p. (€ 159.850,00) entro il 31.12.2016; 2) il pagamento al 100% dei crediti prelatizi con privilegio generale mobiliare (dipendenti, agenti, professionisti, artigiani, enti previdenziali ed erario) nonché speciale per IVA di rivalsa, pari in totale ad € 899.770,26 comprensivi di interessi, entro il 30.6.2019, in parte attraverso l'utilizzo della finanzia terza; 3) il pagamento al 12% – ovvero al 15% nell'ipotesi di conseguimento della sopravvenienza attiva suindicata – dei creditori chirografari, ammontati in totale ad € 1.173.164,49, entro il 30.6.2019, interamente grazie all'utilizzo della finanzia esterna.



La ricorrente allegava, tra l'altro, relazione giurata ex art. 160, comma 2, l.f., nella quale il professionista incaricato, da un lato, escludeva che la vendita all'offerente Alfa Pack s.r.l., prevista per il 30.6.2019, si ponesse oltre i tempi tecnici necessari all'operazione, tenuto conto della specificità del ramo aziendale (ferma restando ad ogni modo la possibilità contemplata dal piano di esperire procedure competitive già a far data dall'omologa); dall'altro – e comunque – attestava la soddisfazione dei creditori privilegiati, grazie alla suddetta vendita, in misura non inferiore (anzi superiore) a quella realizzabile nei diversi, possibili, scenari liquidatori, visto il maggior ricavato ottenibile (cfr. pag. 9-18 relaz.), senza considerare che i creditori privilegiati, grazie all'utilizzo di finanza terza, sarebbero stati, secondo il piano, soddisfatti al 100%.

Il Tribunale, con provvedimento del 28.1.2016, ammetteva Salcot s.r.l. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo, confermando la nomina a Commissario Giudiziale del Dott. Massimo Calvaruso.

Il predetto Commissario, nella relazione ex art. 172 l.f., dava conto del cronoprogramma presentato dai soci per l'attività liquidatoria dei propri cespiti unitamente alla manifestazione di impegno a rilasciare ipoteca su tutti gli immobili a garanzia del versamento della somma di € 360.000, a semplice richiesta del liquidatore giudiziale; quindi, completata l'analisi dell'attivo e del passivo concordatario, pur apportando significative modifiche alle percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari (stimate nel 10,28% in caso di buon esito degli eventuali giudizi contro gli istituti bancari per il recupero delle somme rimosse in virtù dei mandati all'incasso e nel 5,47% considerando l'attivo senza detta sopravvenienza), concludeva per la fattibilità della proposta concordataria.

All'udienza del 7.4.2016, fissata per l'adunanza dei creditori, si procedeva alle operazioni di voto.

Con successivo decreto il Tribunale, all'esito dell'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto, fissava l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180, comma 1, l.f..

Il decreto veniva comunicato alla società ricorrente e notificato, a cura di quest'ultima, al Commissario Giudiziale ed all'unico creditore dissenziente P.G. s.r.l..



Con memoria datata 13.6.2016 Salcot s.r.l. in liquidazione si costituiva nel giudizio di omologazione, chiedendo al Tribunale di omologare il concordato.

Il Commissario Giudiziale depositava, in data 10.5.2016, parere ex art. 180 l.f. favorevole all'omologazione del concordato.

All'udienza del 19.5.2016 la società debitrice insisteva per l'omologazione del concordato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ora, in sede di omologazione del concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare novellata, le attività del Tribunale sono le seguenti: a) controllo sulla regolarità formale della procedura svoltasi sotto la direzione del giudice delegato; b) riesame, alla luce di eventuali sopravvenienze in corso di procedimento, dei requisiti di ammissibilità della procedura; c) verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo; d) eventuale nomina del liquidatore e l'indicazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo.

Con riferimento al controllo sub a), come si evince dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dal Tribunale, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge.

In particolare, il decreto collegiale con il quale è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio è stato regolarmente notificato al Commissario Giudiziale e all'unico creditore dissenziente.

Passando al controllo di cui alla lettera b), ritiene questo Tribunale, aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. dec. Tribunale Palermo 18/5/2007, Tribunale Milano 30/6/2006) che in sede di omologazione il Collegio debba compiere una nuova verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e già sommariamente esaminati nel decreto emesso in epoca successiva al deposito del ricorso.

A tale conclusione si perviene (in contrasto con la tesi, ricavabile da una lettura formalistica e letterale dell'art. 180 l.f., secondo la quale il Tribunale in sede di omologa deve limitarsi al controllo della regolarità formale della procedura ed alla verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge) ove si consideri che la valutazione del Collegio si fonda non già, come avviene subito dopo la



presentazione del ricorso, su un materiale istruttorio "di parte" costituito delle scritture contabili allegate dal ricorrente e sulla relazione del professionista, ma sulla scorta di più cospicue ed obiettive emergenze.

Le valutazioni del giudizio di omologa, infatti, sopraggiungono allorquando si è esplicitata nel corso del procedimento l'attività del commissario giudiziale e devono tener conto anche delle eventuali osservazioni dei creditori i quali ben possono rappresentare le proprie perplessità in ordine alla rappresentazione dei fatti per come esposta dal proponente e recepita dal Tribunale in sede di ammissione.

Ciò premesso, deve nuovamente verificarsi in questa sede se la Salcot s.r.l. in liquidazione sia imprenditore assoggettabile alla procedura concordataria, se la stessa versi in uno stato di crisi così da poter accedere ai benefici previsti dalla procedura e se le (eventuali) classi di creditori siano state formate sulla base di criteri corretti, sotto il profilo della loro omogeneità giuridica ed economica.


La documentazione acquisita agli atti del procedimento e, in particolare, i bilanci e la relazione del Commissario Giudiziale consentono di affermare che la società, operante nel settore della produzione e vendita di imballaggi, è impresa di rilevanti dimensioni: alla data del 31.12.2014 essa presentava valori di attivo, ricavi lordi ed indebitamento ampiamente superiori ai limiti dimensionali previsti dalle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'art. 1 l.f..

Con riferimento al secondo profilo, deve evidenziarsi come la legge non definisca che cosa debba intendersi per stato di crisi.

Peraltro, l'art. 160, ultimo comma, l.f. chiarisce che "per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza" ossia l'impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

Ne consegue che lo "stato di crisi" non può che atteggiarsi con connotati di minore gravità e riguarda, quindi, tutte quelle situazioni che sono potenzialmente idonee a sfociare nell'insolvenza medesima.

Il Commissario Giudiziale, richiamate le cause del dissesto riferite dall'istante (perdita di una commessa molto importante da parte della società PowerOne s.p.a. nel corso del 2011, con conseguente riduzione progressiva del fatturato; volume di affari



residuo realizzato con il settore del cartone, avente bassa marginalità e prodotto con macchinari obsoleti; contrazione della domanda e difficoltà di riscossione dei crediti in conseguenza della crisi generale del paese; infruttuosità della ricapitalizzazione avvenuta nel 2013 e del tentativo di riconversione industriale verso prodotti a più alta remuneratività; forte incidenza degli interessi bancari) ha evidenziato come la società, negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di concordato, abbia subito un netto peggioramento della propria situazione economico-finanziaria, in particolare riportando una perdita di esercizio estremamente rilevante nel 2014, e come sulla stessa siano venuti a gravare costi fissi non più sostenibili con il ridotto fatturato.

Lo sbilanciamento tra il passivo e l'attivo concordatario rappresenta, del resto, il dato più eloquente del dissesto dell'impresa.

Il piano è stato giudicato fattibile dal Commissario e la proposta è stata considerata soddisfacente e credibile dalla quasi totalità dei creditori ammessi al voto. Invero, l'unico creditore dissenziente (P.G. s.r.l.) rappresenta lo 0,29% dei crediti ammessi al voto

La debitrice non ha ritenuto opportuno, come era in sua facoltà, suddividere il ceto creditorio chirografario in classi (ex art. 160 lett. c) l.f.) secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, optando per il mantenimento della tradizionale ripartizione tra creditori privilegiati integralmente pagati e creditori chirografari soddisfatti in percentuale.

Sono stati ammessi al voto, conformemente al dettato legislativo, i soli creditori che subiscono la falce concordataria.

Venendo alla determinazione delle maggioranze, va precisato che il calcolo deve essere effettuato ai sensi dell'art. 177, primo comma, l.f..

Tenuto conto del totale degli ammessi al voto e dei voti espressi, la proposta concordataria ha riportato la maggioranza assoluta (99,71%) dei voti.

In definitiva, ricorrono tutti i presupposti per omologare il concordato.

Dato che il piano ha carattere liquidatorio, si ritiene di dover ricorrere alla nomina di un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., recependo l'indicazione del Rag. Costantino Bigazzi contenuta nella proposta.

Appare opportuno nominare un comitato di creditori di tre unità (come da dispositivo e secondo criteri di rappresentatività) e per il resto indicare il giudice delegato quale



destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'Ufficio.

P.Q.M.

il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo SALCOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via Torino n. 12, codice fiscale 01648250510, numero REA: AR - 128550, in persona del liquidatore Bertini Luisa;

NOMINA

Giudice Delegato il Dr. Paolo Masetti;

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del Dott. Massimo Calvaruso;

NOMINA

liquidatore giudiziale della società il Rag. Costantino Bigazzi;

NOMINA

membri del comitato dei creditori:

1. Avv. Stella Scarnicci
2. SC Pregis Company
3. Isofom s.r.l.

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice ed il commissario giudiziale;
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter l.f., mediante procedure competitive e sulla base dei valori determinati in corso di procedura;
- c) prima di procedere agli atti indicati nell'art. 182, quarto comma, l.f., il liquidatore acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;



- d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, delle finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- f) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario intestato alla procedura con delega ad operare al liquidatore giudiziale ed acceso presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo (banca presso la quale è stata versata la cauzione) dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;
- g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
- h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;



- j) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;
- k) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;
- l) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;
- m) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti k) e l) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;
- n) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;
- p) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 l.f..
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 l.f. e per la comunicazione al proponente, al liquidatore ed al Commissario Giudiziale (che provvederà, ai sensi dell'art. 182, ultimo comma, l.f. a darne notizia ai creditori).
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21.7.2016 su relazione del giudice Dr. Paolo Masetti.

Il Giudice Est.

Paolo Masetti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Claudio Polverini)

Il Presidente
Alia Gelantini

Depositato in cancelleria il **25 LUG. 2016**
Il Funzionario
(Claudio Polverini)

